



COMUNE DI SALERNO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 32

Seduta
 del giorno **28.12.2011**

N. **46** del Registro

Oggetto: Imposta Municipale Urbana propria per il 2012 – provv.ti.

L'anno duemila **undici** _____ addì **ventotto** _____ del mese di **dicembre** _____ alle ore **09.40** _____

in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data **20.12.2011** e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

		P	A			P	A
1)	DE LUCA	Vincenzo			22)	FERRAZZANO	Anna
2)	SORRENTINO	Luca			23)	CELANO	Roberto
3)	VENTURA	Domenico			24)	ZITAROSA	Giuseppe
4)	SCANNAPIECO	Rosa			25)	CAMMAROTA	Antonio
5)	GALDI	Domenico			26)	STASI	Pietro Damiano
6)	CRISCUOLO	Gaetano			27)	ADINOLFI	Raffaele
7)	CRISCITO	Pasquale			28)	VIVIANO	Nobile
8)	BERNABO'	Luigi			29)	MEMOLI	Pasqualina
9)	DELLA VALLE	Raffaele			30)	GAGLIANO	Salvatore
10)	AVAGLIANO	Amedeo			31)	FERRARA	Alessandro
11)	AMODIO	Camillo			32)	PETILLO	Marco
12)	D'ALESSIO	Antonio			33)	TORRE	Emiliano
13)	SANTORO	Felice					
14)	DE PASCALE	Augusto					
15)	PROVENZA	Luciano					
16)	TELESE	Salvatore					
17)	DI CARLO	Horace					
18)	CARAMANNO	Angelo					
19)	MEMOLI	Gianluca					
20)	LOFFREDO	Dario					
21)	MAZZEO	Domenico					

Presenti **32**

Assenti **01**

Presiede il Presidente **D'ALESSIO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **CALIENDO** e gli Assessori: **AVOSSA, BUONAIUTO, CALABRESE, CASONE, GUERRA, MARAIO, PICARONE, SAVASTANO.**

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione sul seguente capitolo che presenta la necessaria disponibilità: _____

Il Ragioniere Capo

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

l'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, ha previsto l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2014, con la quale veniva sostituita, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

ai sensi della su menzionata norma, il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

l'art. 13, decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, equità e consolidamento dei conti pubblici), ha apportato sostanziali modifiche agli artt. 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 23/2011, disponendo:

- l'anticipazione dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dal 1° gennaio 2012 in via sperimentale per un periodo triennale (2012-2014);
- presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- la base imponibile per il calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 decreto legislativo n. 504/1992, e dei commi 4 e 5, dell'art. 13 del decreto legge n. 201/2011;
- per i fabbricati iscritti in catasto, il valore imponibile è ottenuto moltiplicando le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5%, per i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

60 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5. Detto moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata moltiplicando il reddito dominicale rivalutato del 25% per il moltiplicatore pari a **130**. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore da applicare è pari a 110;

- l'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento, e può essere modificata dai comuni con deliberazione del consiglio comunale, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è, altresì, riducibile allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze, e può essere modificata dai comuni, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

- per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella di base per le unità tenute a disposizione;

- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. I comuni possono, altresì prevedere che l'aliquota ridotta e la detrazione si applichino anche ai soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- a seguito della determinazione dell'imposta, il contribuente dovrà versare allo Stato, contestualmente all'imposta municipale propria, la metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base pari allo 0,76 per cento. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota riservata allo Stato;
- il fondo sperimentale di riequilibrio è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito derivante dall'applicazione dell'Imu con applicazione delle aliquote di base;
- l'ulteriore riduzione dei trasferimenti statali, quale concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, di € 1.450,00 milioni, si aggiunge a quelle già disposte con i provvedimenti legislativi in precedenza approvati.

Considerato che, a seguito della riduzione dei trasferimenti derivante dall'applicazione delle disposizioni del citato decreto legge, nonché della riduzione dei trasferimenti statali stabiliti per l'anno 2012, che incide significativamente sul bilancio comunale 2012, in previsione dell'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF, ai fini della determinazione delle aliquote occorre tenere conto della necessità di integrare le risorse finanziarie per i servizi di particolare rilevanza per la collettività.

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover fissare per l'anno 2012 le aliquote seguenti:

1) Aliquota del 4,70 per mille si applica in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente e risieda anagraficamente. L'aliquota si estende alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle su dette categorie catastali.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è fissata una detrazione d'imposta nella misura di € 200,00. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

2) Aliquota del 8,30 per mille si applica alle restanti unità immobiliari, ai terreni agricoli e alle aree fabbricabili;

Visto l'art. 52 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole della VII Commissione Consiliare Permanente, espresso nella seduta del 20.12.2011;

Uditi gli interventi, così come riportati nel resoconto integrale della seduta (deliberazione n° 42), tra cui quello del Consigliere CRISCUOLO, il quale illustra l'emendamento che viene allegato alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale ;

Il Presidente D'ALESSIO, pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, così come emendata, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 27 favorevoli, n° 5 contrari (ADINOLFI,CAMMAROTA,CELANO,FERRAZZANO, ZITAROSA), espressi per alzata di mano dai n° 32 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel dispositivo della presente deliberazione, e avvalendosi della facoltà prevista dall'art.13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, di modificare le aliquote base da applicare per l'annualità d'imposta 2012 all'imposta municipale propria nel modo seguente:

1) Aliquota del 4,70 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze:

l'aliquota è applicata all'unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali A, ad esclusione della categoria catastale A/10, dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, a condizione che sia l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimori stabilmente ed abbia la residenza anagrafica. Detta aliquota si applica anche alle relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate.

L'aliquota ridotta e la detrazione si applicano anche ed esclusivamente per l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione, situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Per l'abitazione principale, e le relative pertinenze, è prevista una detrazione di 200 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la predetta destinazione. Se l'immobile è destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione stessa.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, a condizione che dimori abitualmente e risieda anagraficamente presso l'abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro.

2) Aliquota del 9,00 per mille (così come emendato), per le restanti unità immobiliari, per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;

3) Dare atto che l'imposta municipale propria è determinata applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% un moltiplicatore fisso stabilito per le seguenti categorie catastali nelle misure di:

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, ad esclusione della categoria catastale A/10, e per le categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e per le categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, e per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

60 per i fabbricati del gruppo catastale D, ad esclusione della categoria catastale D/5. Detto moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

SETTORE RAGIONERIA

Visto per la regolarità tecnica e contabile secondo il parere espresso nella parte narrativa della presente proposta di deliberazione.

IL DIRETTORE

- dott. Luigi DELLA GRECA -



Parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 95 dello Statuto Comunale, sulla base dei pareri tecnico e contabile espressi.

Il Segretario Generale



Con separata votazione, che riporta lo stesso esito di cui sopra, il Consiglio approva la proposta del Presidente D'ALESSIO di rendere il presente atto **immediatamente eseguibile**.



COMUNE DI SALERNO

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE,
IN VIA SPERIMENTALE, DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO
FIANANZIARIO 2012
PUNTO 3. LETTERA C) ORDINE DEL GIORNO DEL 28-12-2011

Con il presente emendamento si propone di incrementare dello 0,7 per mille l'aliquota IMU relativa alle altre unità immobiliari che passa così dall'8,3 per mille al 9,00 per mille al fine di compensare il minor gettito per l'anno 2012 relativo all'addizionale comunale all'Irpef la cui aliquota viene con successivo emendamento proposta la conferma, anche per il 2012, allo 0,6 per cento.

Tale manovra è stata effettuata al solo scopo di rendere più equa l'imposizione fiscale, che in tal modo andrà a colpire non in modo indiscriminato tutti i redditi di lavoro dipendente e/o autonomo, ma bensì il patrimonio immobiliare con esclusione delle abitazioni principali.

Di conseguenza la previsione di per l'esercizio finanziario 2012 relativa all'Imposta Municipale Propria (IMU) è determinata in € 30.149.000,00.

Salerno, li 27 dicembre 2011

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Settore Ragioneria

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente emendamento .

IL DIRETTORE

v. n. 4.

Il Collegio dei Revisori
Si esprime parere favorevole sul
presente emendamento.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Il Segretario Generale
Si esprime parere favorevole sul
presente emendamento.

[Handwritten signature]

Del che è verbale ,

IL PRESIDENTE

f.to

D'ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

CALIENDO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il **13.01.2012** e durerà per 15 giorni consecutivi fino al **28.01.2012**.

il **13.01.2012**

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
- *Giuseppe CANDITO* -